



CITTA' DI COSSATO

Provincia di Biella

SETTORE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Organi Istituzionali - Segreteria - Comunicazione

ORDINANZA N. 28 in data 04/05/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMI 5 E 7 DEL D.LGS. N. 267/2000, VOLTA AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA VIRUS COVID-19 RELATIVA ALLA CHIUSURA TEMPORANEA AL PUBBLICO DI PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI COMUNALI O DI USO PUBBLICO ATTREZZATI CON STRUTTURE PER IL GIOCO DEI BAMBINI.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3.

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : " *A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*".

Visti, in particolare:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 09 marzo 2020, avente ad oggetto: "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- l'Ordinanza sindacale n. 24 del 19 marzo 2020 con la quale si dispone la chiusura al pubblico, sino al giorno 03 aprile 2020 incluso, di tutti i parchi, giardini e aree verdi

comunalì, attraverso la chiusura dei cancelli di giardini, parchi ed aree verdi dotati di servizio di apertura e chiusura, e con chiusure provvisorie con recinzioni e/o transenne e/o bandelle di segnalazione e/o con cartelli di divieto d'accesso per i luoghi in cui non sono individuabili accessi univoci di facile chiusura

- l'[Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020](#) con la quale si dispone il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- il Decreto del presidente del consiglio dei ministri 01 aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" con il quale si dispone che l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;
- il Decreto n. 36 del 03 aprile 2020 della Regione Piemonte recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il quale si dispone il divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici sino al 13 aprile 2020;
- il Decreto n. 39 del 06 aprile 2020 della Regione Piemonte recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in sostituzione del Decreto n. 36 del 03 aprile 2020, con il quale si dispone il divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici sino al 13 aprile 2020;
- il Decreto n. 43 del 13 aprile 2020 della Regione Piemonte recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in sostituzione del Decreto n. 39 del 06 aprile 2020 con il quale si dispone il divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici sino al 03 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" con efficacia dal 14 aprile 2020 sino al 3 maggio 2020 con il quale si dispone il divieto di accesso al pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 con efficacia dal 04/05/2020 sino al 17 maggio 2020.

Considerato:

- che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale e regionale.

Dato atto che il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 prevede l'applicazione delle disposizioni in esso contenute dalla data del 4 maggio 2020 con efficacia sino al 17 maggio 2020 incluso disponendo quanto segue:

- alla lettera d) dell'art. 1 le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: *"è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare*

altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera“ estesa a tutto il territorio nazionale sino al 17 maggio 2020;

*- alla lettera e) dell'art. 1 le seguenti misure di prevenzione di carattere generale :
“l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d) dello stesso D.P.C.M., nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, precisando che il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera e specificando ulteriormente che le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse”.*

Considerato che:

- lo stesso D.P.C.M. 8 marzo 2020 pone come obiettivo di carattere generale di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale applicando le misure in esso contenute, evitando il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

- in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Cossato e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi dei D.P.C.M. citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

- le aree attrezzate per il gioco dei bambini e per lo sport incluse in parchi, giardini e aree verdi comunali o di uso pubblico rappresentano un polo d'attrazione di grande richiamo anche per bambini e famiglie, determinando il formarsi di assembramenti di persone in contrasto con il contenuto di cui all'art. 1 lettera d) del D.P.C.M. del 26 aprile 2020.

Ritenuto, quindi di:

- disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico, a partire dal 04 maggio 2020 sino al giorno 17 maggio 2020 incluso, di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali o di uso pubblico attrezzati con strutture per il gioco dei bambini e/o per l'attività sportiva, attraverso la chiusura dei cancelli di giardini, parchi ed aree verdi dotati di servizio di apertura e chiusura, e con chiusure provvisorie con recinzioni e/o transenne e/o bandelle di segnalazione e/o con cartelli di divieto d'accesso per i luoghi in cui non sono individuabili accessi univoci di facile chiusura;

- interdire alla cittadinanza la frequentazione di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali o di uso pubblico attrezzati con strutture per il gioco dei bambini e/o per l'attività sportiva.

Richiamato l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

ORDINA

- la chiusura al pubblico, dal 4 maggio 2020 sino al giorno 17 maggio 2020, di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali o di uso pubblico attrezzati con strutture per il gioco dei bambini e/o per l'attività sportiva, attraverso la chiusura dei cancelli di giardini, parchi ed aree verdi dotati di servizio di apertura e chiusura, e con chiusure provvisorie con recinzioni e/o transenne e/o bandelle di segnalazione e/o con cartelli di divieto d'accesso per i luoghi in cui non sono individuabili accessi univoci di facile chiusura.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione e che venga trasmessa:

- All'U.T.G. di Biella, via Repubblica 26, 13900 Biella (BI);
- Al Responsabile dell'Ufficio Cimiteri;
- Al Comando di P.M. del Comune di Cossato;
- Al Responsabile dell'Ufficio Ambiente;

Ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge 241/90 si informa che:

- L'amministrazione competente è il Comune di Cossato;
- Oggetto del provvedimento è la chiusura al pubblico, dal 4 maggio 2020 sino al giorno 17 maggio 2020, di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali o di uso pubblico attrezzati con strutture per il gioco dei bambini e/o per l'attività sportiva;
- Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Paolo Volpe in qualità di Dirigente del Settore Area Tecnica e Servizi al Territorio.

AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale del Comune Cossato. Tale pubblicazione, atteso il numero imprecisato di soggetti potenzialmente interessati, è da intendersi a tutti gli effetti quale forma di pubblicità ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 241/92, fermo restando ogni ulteriore forma di pubblicazione ritenuta idonea ed opportuna.
- che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

IL SINDACO
*Enrico MOGGIO **

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.